

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 12/01/2024
“Le Novità Fiscali del 2024”

1. PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024,

Argomento	Descrizione
<p>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</p>	<p>Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Modalità di rivalutazione</p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p>

Argomento	Descrizione
Segue	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024. <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>La sostitutiva al 16% può essere più onerosa della tassazione ordinaria</p> <p>Vanno considerati i costi di perizia che possono essere defalcati dalla plusvalenza.</p> <p>La nuova opportunità di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto per partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati) e terreni (agricoli ed edificabili) posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori del regime d'impresa – prevista dai commi 52 e 53 dell'articolo 1 della legge 213/2023 – pone come di consueto il tema della convenienza rispetto al regime ordinario di tassazione.</p> <p>Dalle prime apparizioni di questa facoltà (articoli 5 e 7 della legge 448/2001) l'imposta sostitutiva è andata progressivamente incrementandosi, da aliquote assai modeste (2% e 4%) all'attuale 16% e, di conseguenza, sono aumentate le casistiche in cui l'affrancamento offerto dal legislatore è più oneroso della tassazione ordinaria. Va ricordato, infatti, che l'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore attribuito ai beni e non sulla sola plusvalenza ed il costo fiscale non è, quindi, immediatamente confrontabile con il carico ordinario che, per le partecipazioni e per i terreni non edificabili (in questo caso optando per l'applicazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 266/2005), ordinariamente sconta il 26% sul solo plusvalore realizzato.</p> <p>Tralasciando il caso delle aree edificabili (dove l'applicazione dell'Irpef a tassazione separata e la possibilità di rivalutare il costo di carico con l'indice Istat impongono un calcolo "sartoriale" caso per caso), il punto di equilibrio si trova quando il 26% sul presunto guadagno equivale al 16% sul valore di mercato.</p> <p>Si dimostra che la plusvalenza "di equilibrio" è pari al 160% del costo storico: infatti, fissato a 100 il costo storico e a 260 il valore di mercato, sia ha che il 16% di 260 equivale al 26% su 100. Per plusvalenze superiori, l'affrancamento potrebbe essere conveniente, diversamente meglio soprassedere.</p> <p>Ragionando in termini di rapporto tra valore di perizia (o di mercato) e costo fiscalmente riconosciuto, si può affermare che c'è convenienza se il costo fiscale è minore del 38,5% del valore di perizia (plus > 61,5% del valore di mercato).</p> <p>Vanno, però, considerati per i terreni e le partecipazioni non negoziate i costi di perizia, che, ove rimasti a carico del contribuente (e non, invece, accollati alla società partecipata che li deduce in cinque anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa fosse maggiore di quella determinata con il valore asseverato.</p> <p>Sulle considerazioni di convenienza non possono non pesare alcuni recenti arresti giurisprudenziali, che confermano orientamenti oramai consolidati.</p> <p>Secondo la Corte di cassazione, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O gli eredi del contribuente che ha affrancato le quote con la sostitutiva non hanno diritto al rimborso di quest'ultima laddove abbiano proceduto ad una seconda rideterminazione di valore (ordinanza n. 31263/2023); • O stessa soluzione in caso di terreno affrancato e poi ereditato (ordinanza n. 9958/2022), fattispecie in cui all'erede non è concesso neppure interrompere l'eventuale pagamento rateale della sostitutiva iniziato dal <i>de cuius</i> (ordinanza n. 19382/2018); • O anche i donatari dei titoli affrancati dal donante non hanno diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva, qualora abbiano proceduto a una seconda rideterminazione di valore (ordinanza n. 31054/2023).

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Sullo sfondo, i possibili mutamenti che dovrebbe portare l'attuazione della riforma fiscale, in particolare premiando i possessi prolungati nel tempo.</p> <p>Infatti, la legge 111/2023 di riforma del sistema tributario prevede, all'articolo 5 (ossia nell'ambito della revisione Irpef) precisamente al numero 2, della lettera h) la possibilità per i contribuenti di rideterminare, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni al fine della determinazione della base imponibile dei redditi diversi, precisando che la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva potrà essere differente a seconda della durata del periodo di possesso del bene oggetto di rivalutazione.</p> <p>La relazione accompagnatoria, in proposito, conferma che si intende, in tal modo, stabilire l'applicazione a regime di questa disciplina, reiteratamente riproposta negli ultimi vent'anni e oltre.</p>
<p>Regolarizzazione del magazzino</p>	<p>A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. <p>Ambito temporale</p> <p>La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC <i>adopter</i>. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'adeguamento può riguardare le rimanenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. <p>Sono, invece, escluse le rimanenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute; • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. <p>Modalità di adeguamento</p> <p>L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale. <p>Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali</p> <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; • di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Argomento	Descrizione
Segue	<p>Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; • il volume d'affari. <p>In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato); • il valore del bene eliminato. <p>Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali</p> <p>In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p> <p>Modalità di adesione</p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p>Termini di versamento</p> <p>Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali</p> <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; • di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. <p>Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; • il volume d'affari. <p>In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato); • il valore del bene eliminato. <p>Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali</p> <p>In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p> <p>Modalità di adesione</p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p>Termini di versamento</p> <p>Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • somme non pagate e dei relativi interessi; • sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. <p>Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.</p> <p>Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP</p> <p>L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p> <p>Effetti dell'adeguamento</p> <p>La regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere; • non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024. <p>I valori risultanti dall'adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta incorso al 30.9.2023; • nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.
<p>Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Immobili esclusi</p> <p>Sono esplicitamente esclusi gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisiti per successione; • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo. <p>Modalità di determinazione dei costi inerenti</p> <p>Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020; • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. <p>Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p>Applicazione dell'imposta sostitutiva</p> <p>Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.</p>

Argomento	Descrizione		
segue	<p align="center"><u>BONUS FISCALI RISTRUTTURAZIONE</u></p> <p>Di seguito dettaglio dei bonus fiscali per gli anni 2024 e 2025:</p>		
	<p align="center">I Bonus fiscali per l'edilizia ancora attivi nel 2024 e nel 2025</p>		
		Anno 2024	Anno 2025
	Superbonus	<ul style="list-style-type: none"> . Solo per alcuni soggetti tra cui i condomini e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari . Aliquota al 70% . Massimali diversi a seconda dello specifico intervento . Permane l'aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificati dal 01.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 	<ul style="list-style-type: none"> . Solo per alcuni soggetti tra cui i condomini e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari. . Aliquota al 65% . Massimali diversi a seconda dello specifico intervento . Permane l'aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificati dal 01.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
	Bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 75% . Massimali diversi a seconda dello specifico intervento . Possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura 	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 75% . Massimali diversi a seconda dello specifico intervento
	Bonus casa	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 50% . Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare 	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 36% . Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
	Bonus mobili	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 50% . Massimale di spesa pari a 5.000 euro 	NON PREVISTA
	Ecobonus	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota variabile dal 50% al 75% . Massimali diversi a seconda dello specifico intervento 	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 36% . Massimali di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
	Sismabonus	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota variabile da 50% a 85% . Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare 	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 36% . Massimali di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
	Eco-Sismabonus Combinati sulle parti comuni edifici	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota variabile da 80% a 85% . Massimali di spesa pari a 136.000 euro per unità immobiliare 	NON PREVISTA
Bonus verde	<ul style="list-style-type: none"> . Aliquota al 36% . Massimale di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare 	NON PREVISTA	

Argomento	Descrizione
<p><u>Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus</u></p>	<p>Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.</p> <p>Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.</p>
<p>Interventi "edilizi" - <u>Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"</u></p>	<p>A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.</p> <p><i>Pagamenti sui quali si applica la ritenuta</i></p> <p>La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".</p> <p>La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il <i>bonus</i> casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. "<i>bonus</i> barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.</p> <p>Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.</p>
<p><u>Locazioni Brevi</u> aumento dell'aliquota al 26% Modifica normativa per gli Intermediari non residenti</p>	<p>Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile al 26%, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria 21% per un solo immobile destinato alla locazione breve.</p> <p><i>Ambito oggettivo - Locazioni brevi</i></p> <p>Si definiscono "locazioni brevi" i "<i>contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare</i>".</p> <p>Sono assimilati alle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.); • i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). <p><i>Natura imprenditoriale - Esclusione</i></p> <p>La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve" definita dall'art. 4 del DL 50/2017, nonché l'applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).</p>

Argomento	Descrizione
Segue	<p>Cedolare secca - Aliquota al 26%</p> <p>La legge di bilancio 2024 prevede che, dall'1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".</p> <p>Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente; • si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato; • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. <p>In ogni caso, posto che l'aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall'1.1.2024 e la nuova norma specifica che la "riduzione" al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.</p> <p>Ritenuta del 21% a titolo di acconto</p> <p>La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario; • versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • effettuare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98. <p>La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF).</p> <p>Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.</p> <p>Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti</p> <p>Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.</p> <p>In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell'Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma precedente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l'art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, direttamente, o nominando, quale responsa-

Argomento	Descrizione
Segue	<p>bile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73;</p> <ul style="list-style-type: none"> viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73. <p><u>CONVENIENZA TRA CEDOLARE 26% E IRPEF ORDINARIA</u></p> <p>Per i plurilocatori l'aumento della cedolare secca al 26% a per i redditi prodotti dalle locazioni brevi può essere evitato applicando l'imposta sostitutiva ridotta al 21% sul fitto prodotto da unità immobiliare a scelta (come consentito dalla normativa) e poi passando con l'Irpef, il cui primo scaglione è al 23%, il reddito conseguito dalla locazione delle altre unità immobiliari.</p> <p>Lo si evince dall'art. 1, co. 63 della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) con cui il legislatore ha messo mano all'art. 4, co. 2, dl 50/2017, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, umentando dall'1/1/2024 l'aliquota dell'imposta sostitutiva stabilita per i redditi prodotti con gli affitti sotto i 30 giorni dal 21% al 26% ma lasciando la possibilità ai locatori di utilizzare comunque l'aliquota del 21% su un immobile a scelta da individuare in dichiarazione.</p> <p>La normativa così strutturata non specifica che in caso di utilizzo dell'aliquota al 21% su un immobile i redditi prodotti eventualmente dalle altre unità abitative utilizzate per la medesima attività occasionale sono vincolate all'opzione per la cedolare secca al 26% per cui, si ritiene lecito se conveniente, l'utilizzo in alternativa dell'Irpef, la cui prima aliquota è al 23%, al posto della tassa piatta al 26%.</p> <p><i>I pro e contro dell'utilizzo dell'Irpef.</i></p> <p>Il principale "contro" legato alla perdita della tassazione piatta (la cedolare secca) per passare invece all'Irpef è che quest'ultima è progressiva per cui la convenienza dipende dall'ammontare del reddito imponibile. Qualora il reddito prodotto dalle locazioni brevi degli immobili (oltre quello che nell'Irpef, quello del 28% per i redditi fino a 28 mila euro, può risultare conveniente abbandonare la cedolare al 26% e passare all'imposta progressiva. Se invece il reddito prodotto supera i 28 mila euro (e fino ai 50 mila €), l'aliquota Irpef media viene incrementata in conseguenza del fatto che parte dei fitti ricadono nel secondo scaglione Irpef, quello con aliquota al 35%, percentuale ben più alta rispetto alla cedolare secca al 26% per cui vanno effettuate le debite proiezioni prima di decidere. Va considerata inoltre nella partita della convenienza anche l'incidenza delle addizionali regionali e comunali che pesano circa 3 punti percentuali (importo variabile a seconda delle regioni e dei comuni) sul reddito.</p> <p>Da tenere però in evidenza che alcune regioni e comuni hanno deliberato l'azzeramento delle relative addizionali per specifiche esenzioni legate al reddito, per cui, in caso di introiti bassi, la maggiorazione della tassazione degli enti locali potrebbe non dover essere considerata.</p> <p>Tra i "pro" nella valutazione invece vi è, oltre quanto già detto in merito al primo scaglione Irpef di fatto più basso dell'aliquota flat al 26% ed anche dell'eventuale azzeramento del peso delle addizionali, la possibilità in caso di abbandono della cedolare secca di utilizzare le detrazioni fiscali per abbattere le imposte (spese mediche, interessi passivi mutui, bonus edilizi vari, spese scolastiche) possibilità inibita in caso di utilizzo delle imposte sostitutive.</p> <p>In caso di locazioni brevi effettuate da sublocatori e comodatari possibile calcolare il</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>Segue</i></p>	<p>reddito (diverso) imponibile scalando anche le spese sostenute per svolgimento attività, cosa inibita in caso di opzione per la cedolare secca che da un lato prevede un'imposizione agevolata ma dall'altro la tassazione del reddito lordo prodotto dall'ammontare dei fitti annuali sotto i 30 giorni.</p>
<p><u>Fringe benefit</u> 2024 - Incremento della soglia di esenzione</p>	<p>La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro, per tutti i dipendenti; • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
<p><u>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</u></p>	<p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.</p>
<p>plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti</p>	<p>Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.</p> <p>Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l'imposta sostitutiva a 13.000 euro.</p> <p>Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.</p> <p>Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualificate (in linea di massima, superiori al 20%); • in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari). <p>Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.</p>
<p>Nuove aliquote per IVIE e IVAFE</p>	<p>Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi <i>black list</i>.</p> <p><i>Decorrenza</i></p> <p>L'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFA allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.</p> <p><i>Nuova aliquota per l'IVAFA su prodotti finanziari in Stati black list</i></p> <p>L'IVAFA si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'IVAFA allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. "<i>black list</i>" di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta <i>black list</i>. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.</p>
<p>Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24</p>	<p>Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.</p> <p>Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.</p> <p>Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).</p> <p>In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p> <p>Sanzione</p> <p>Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.</p> <p>Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.</p> <p>Controlli preventivi</p> <p>L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate</p>	<p>Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 <i>on line</i>”, “F24 <i>web</i>” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.</p> <p>Compensazione dei crediti INPS e INAIL</p> <p>L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p>Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni</p> <p>Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.</p> <p>In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.</p>
<p>Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale</p>	<p>Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.</p> <p>Crediti INPS</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai datori di lavoro non agricoli: <ul style="list-style-type: none"> – a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; – dalla data di notifica delle note di rettifica passive; • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. <p>Crediti INAIL</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>Decorrenza e disposizioni attuative</p> <p>La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.</p>

Argomento	Descrizione
Riduzione tasso di interesse Legale	il Saggio di interesse legale è stato ridotto per l'anno 2024. Dal 1° gennaio 2024 passa dal 5% al 2,5%
Aliquota IVA per i pellet	Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia	È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per: <ul style="list-style-type: none"> • il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); • i pannolini per bambini. È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile	Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.
<u>Proroga Credito d'imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici</u>	Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
<u>Legge Sabatini: Rifiutamento</u>	In relazione alla c.d. "nuova Sabatini", di cui all'art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

2. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella Legge di Bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
<u>Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore</u>	L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. <p>Tredicesima</p> Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima

<p>Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli</p>	<p>Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato subbase mensile.</p> <p>Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%.</p> <p>Lavoratrici con tre o più figli</p> <p>Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Lavoratrici con due figli</p> <p>In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p>
<p>Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà</p>	<p>È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024- 2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.</p> <p>Ambito applicativo e finalità</p> <p>L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vittime di violenza; • disoccupate; • beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 34/2020 (inclusive quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023). <p>La finalità dell'esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.</p> <p>Rapporti incentivati e durata</p> <p>L'incentivo spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell'assunzione); • le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell'esonero fino al 18° mese dalla data dell'assunzione); • le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell'assunzione).
<p>Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale</p>	<p>Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali),</p> <p>un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.</p> <p>Modalità</p> <p>Il trattamento è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2023; • dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023). <p>Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 30.6.2024.</p> <p>Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.</p>
--------------	---

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)